STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA
BATTAGLIONI

STEFANO BATTAGLIONI
Iscritto all'Albo dei Dr. Commercialisti e Esperti contabili di MC
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice
Via G. Oberdan n.5 - Tolentino (mc)
Tel. e Fax 0733/96.63.11 (n.2 linee)

Dal 30 aprile 2008 cambieranno radicalmente le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

È questo uno dei mutamenti di maggiore impatto sulla vita dei cittadini determinati dalla pubblicazione in « Gazzetta Ufficiale» (e dalla conseguente entrata in vigore) del decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità economica.

I NUOVI LIMITI PER OPERAZIONI IN CONTANTI

Scenderà, innanzitutto, da 12.500 **a 5mila euro** il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante.
Dall'importo di 5mila euro in su non si potranno, pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità
Ovviamente, un'operazione unitaria di importo superiore a 5mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori ai 5mila euro: anche in questi casi resta impedito l'uso del contante e degli **assegni** trasferibili.
Per operazione frazionata la legge intende *«una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in **sette giorni** ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale».*

Le operazioni frazionate

Questa definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente. Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di operazioni, viene

infatti fissato un arco temporale certo entro il quale l'operazione può ritenersi unica. Quindi, sotto questo aspetto, l'innovazione tende a semplificare ed eliminare incertezze soggettive, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all'unitarietà sotto il profilo economico (presente già nella precedente formulazione) fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa esaminata, l'onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.

GLI ASSEGNI

Cambia anche lo scenario per l'emissione degli assegni da parte di banche e Poste:

- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari verranno consegnati dalle Banche al cliente con la clausola di "**non trasferibilità prestampata"**;
- Tuttavia il cliente correntista può richiedere, per iscritto, il rilascio di **assegni trasferibili in forma libera**. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà, però, pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno libero rilasciato; tale imposizione tributaria serve per scoraggiare l'uso di assegni liberi.

 E' stato anche previsto che per gli assegni liberi su ciascuna girata, a pena di nullità, deve essere scritto il codice fiscale del girante
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente variamente emette con le formule **«a me stesso», «a sé medesimo», «a me medesimo», «a m. m.»**) potranno essere girati **unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste**. In altri termini, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare "al portatore";
- gli assegni di cui è consentita la girata, e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata **"piena"**: il beneficiario dell'assegno va identificato con dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell'assegno occorre l'indicazione del suo codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata "in bianco".

- Tutti gli assegni di **importo superiore ad € 5.000,00 dovranno recare necessariamente la clausola di non trasferibilità**, anche apposta a mano, e recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario

I LIBRETTI AL PORTATORE

L'importo massimo dei libretti al portatore dovrà essere inferiore a 5mila euro. E che, di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5mila euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il **30 giugno 2009**. Infine, la nuova legge dispone che, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro trenta giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

REGIME SANZIONATORIO:

Quanto alle penalità, l'utilizzo di denaro contante o assegni non predisposti con queste formalità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra l'uno e il 40% dell'importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento di denaro contante ma anche a chi ha ricevuto le somme in contanti

Stefano Battaglioni

Anna Rita Benedetti